

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2011-65 del 1/09/2011

Oggetto Direzione Tecnica. Approvazione schema di contratto con ISPRA per la realizzazione di attività tecnico-scientifiche riguardanti la raccolta e la elaborazione dei dati di monitoraggio biologico e chimico ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e 152/06 per flusso Annuario e Reporting.

Proposta n. PDEL-2011-61 del 15/07/2011

Struttura proponente Direzione Tecnica

Dirigente proponente Belladonna Vito

Responsabile del procedimento Zinoni Franco

Questo giorno 1 (uno) settembre 2011 (duemilaundici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di contratto con ISPRA per la realizzazione di attività tecnico-scientifiche riguardanti la raccolta e la elaborazione dei dati di monitoraggio biologico e chimico ai sensi del D.Lgs n. 152/99 e 152/06 per flusso Annuario e Reporting.

VISTA:

- la L.R. n. 44 del 19/4/1995, che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;

VISTO in particolare:

- l'art. 5, comma 1, lett. h), che prevede tra le funzioni, attività e compiti di Arpa il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo e lett. i) che prevede lo svolgimento di funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanate dalle Autorità competenti;

PREMESSO:

- che ISPRA con nota del 12/1/2011, agli atti, ha richiesto ad Arpa Emilia-Romagna, in base all'esperienza maturata dall'Agenda, di presentare un offerta relativa al "Cottimo fiduciario n. 210/10/CF per servizio di attività tecnico-scientifiche riguardanti la raccolta e la elaborazione dei dati di monitoraggio biologico e chimico ai sensi del D.Lgs n. 152/99 e 152/06 per flusso Annuario e Reporting";
- che Arpa Emilia-Romagna, con nota del 21/1/2011, agli atti dell'Agenda, ha formulato la propria offerta tecnica relativa al Lotto 2 del "Cottimo fiduciario n. 210/10/CF per un servizio di attività tecnico-scientifiche riguardanti la raccolta e la elaborazione dei dati di monitoraggio biologico e chimico ai sensi del D.Lgs n. 152/99 e 152/06 per flusso Annuario e Reporting";
- che ISPRA, con nota del 29/4/2011 Prot. n. 0014268, ha affidato ad Arpa le attività tecnico-scientifiche riguardanti la raccolta e la elaborazione dei dati di monitoraggio biologico e chimico ai sensi del D.Lgs n. 152/99 e 152/06 per flusso Annuario e Reporting relative al Cottimo di cui sopra;

RILEVATO:

- che è stato pertanto concordato uno schema di contratto tra ISPRA ed Arpa Emilia-Romagna per disciplinare l'attuazione delle attività relative al Lotto 2 del "Cottimo

fiduciario n. 210/10/CF per un servizio di attività tecnico-scientifiche riguardanti la raccolta e la elaborazione dei dati di monitoraggio biologico e chimico ai sensi del D.Lgs n. 152/99 e 152/06 per flusso Annuario e Reporting”, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- che le attività e le modalità di realizzazione da parte di Arpa Emilia-Romagna sono dettagliatamente descritte nella specifica tecnica, agli atti;
- che il contratto allegato sub A) entra in vigore dalla data della stipula e avrà durata di dodici mesi;
- che per le attività previste nel contratto allegato sub A), ISPRA corrisponderà ad Arpa Emilia-Romagna un importo pari ad Euro 8.000,00, più IVA 20%, secondo le modalità previste all’art. 4 del contratto stesso;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità dell’Ente;
- pertanto opportuno sottoscrivere lo schema di contratto con ISPRA, allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di individuare quale responsabile dell’esecuzione delle attività del contratto il Dott. Marco Marcaccio dell’Area Monitoraggio e Reporting Ambientale della Direzione Tecnica;

PRESO ATTO:

- che i costi previsti per la realizzazione delle attività affidate sono interamente coperti dal relativo finanziamento;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo;
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni e del Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna reso ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 44/95;
- che il Responsabile del procedimento è il Dott. Franco Zinoni, Responsabile dell’Area Monitoraggio e Reporting Ambientale;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di contratto con ISPRA, allegato sub A) al presente atto quale

parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di attività tecnico-scientifiche riguardanti la raccolta e la elaborazione dei dati di monitoraggio biologico e chimico ai sensi del D.Lgs n. 152/99 e 152/06 per flusso Annuario e Reporting;

2. di dare atto che il contratto di cui al precedente punto 1. entra in vigore dalla data della stipula e avrà durata di dodici mesi;
3. di dare atto che per le attività previste nel contratto allegato sub A), ISPRA corrisponderà ad Arpa Emilia-Romagna un importo pari ad Euro 8.000,00, più IVA 20%, secondo le modalità previste all'art. 4 del contratto stesso;
4. di individuare quale responsabile dell'esecuzione delle attività del Contratto il Dott. Marco Marcaccio dell'Area Monitoraggio e Reporting Ambientale della Direzione Tecnica.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

CONTRATTO

TRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito indicata come ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma Via Vitaliano Brancati n. 48, codice fiscale e partita IVA n. 10125211002, e per la stessa in persona dell'Ing. Mauro Bencivenga nella sua qualità di Reggente del Dipartimento Acque interne e marine

e

L'Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia Romagna (nel seguito indicata come Agenzia) con sede e domicilio fiscale in Bologna, Via Po, 5 - codice fiscale e partita IVA 04290860370 nella persona di Stefano Tibaldi nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ISPRA concede in appalto all'Agenzia - la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e a proprio rischio – le prestazioni relative alle attività tecnico scientifiche riguardanti la raccolta e la elaborazione dei dati di monitoraggio biologico e chimico delle acque sotterranee ai sensi del D.lgs n. 152/99 e 152/06 per flusso dati Annuario e reporting.

L'Agenzia assume la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'attività, alle condizioni e prescrizioni riportate nelle "Specifiche Tecniche" che, anche se non allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Le attività del presente contratto avranno inizio dalla data della stipula del presente atto ed avranno termine entro e non oltre 12 mesi.

ART. 3 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto all'osservanza delle condizioni stabilite dai seguenti documenti già in possesso dell'Agenzia che si intendono come se fossero qui di seguito integralmente trascritti, anche se non allegati:

- Clausole contrattuali
- Offerta dell'Agenzia del 21 gennaio 2011

- Le norme del codice civile, nonché la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di forniture e di servizi per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate.

L'Agenzia si obbliga fin d'ora ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni anche di natura tecnica e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente contratto. Resta a carico dell'Agenzia, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'ISPRA, qualsiasi onere che possa derivare nel corso o in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ovvero nel rispetto delle norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche per circostanze eccezionali e con validità temporanea.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del presente contratto è pari a € 8.000,00 (euro ottomila/00) più IVA. L'ISPRA si impegna a versare tale importo secondo le modalità di cui al successivo articolo 11, previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 12. L'importo contrattuale è comprensivo delle spese generali dell'Agenzia e di ogni altro onere o spesa, eventualmente non indicati.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa alcuna revisione o aggiornamento dei prezzi.

ART. 6 - PENALI

In caso di inadempienza o semplice ritardo nelle prestazioni oggetto del presente contratto, sarà applicata una penale giornaliera dell'1% (uno/percento) del corrispettivo economico di cui all'articolo 4, che verrà scomputata dal pagamento della relativa fattura, fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi, trascorsi i quali, il contratto si intenderà risolto di diritto tra le parti, salvo il diritto dell'ISPRA al risarcimento del maggior danno subito.

ART. 7 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni

criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti che abbiano un collegamento diretto con l'oggetto principale del contratto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al pubblico appalto cui partecipano.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste dal presente contratto, la risoluzione del contratto per inadempimento - ai sensi dell'art. 1454 c.c. - è disposta previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; rimasta senza effetto, decorsi (30) trenta giorni dalla sua ricezione da parte dell'Agenzia, il contratto si intenderà risolto di diritto a decorrere dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

ART. 9 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Agenzia di subappaltare a terzi senza la formale e preventiva autorizzazione dell'ISPRA. Qualora ISPRA non autorizzi il subappalto entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta della Agenzia, l'autorizzazione si intenderà negata. L'Agenzia non può causare una sospensione della esecuzione dei servizi a lei affidati, né può avanzare sugli atti contabili riserve di sorta, a causa di eventuali controversie che dovessero sorgere tra essa e le ditte operanti in subappalto. Resta inteso che tali soggetti contrarranno rapporto con la sola Agenzia, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità della stessa per l'osservanza di ogni normativa vigente, nonché l'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal personale contratto. Anche in caso di subappalto autorizzato, l'Agenzia solleva l'ISPRA da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione del presente contratto. Il subappalto senza la formale autorizzazione dell'ISPRA è causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c, fatto comunque salvo il diritto dell'ISPRA al risarcimento dei maggiori danni.

ART.10 – RESPONSABILE DI CONTRATTO

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dall'ISPRA a mezzo del Responsabile di Contratto, designato nella persona di Giancarlo De Gironimo.

L'Agenzia comunicherà per iscritto all'ISPRA il nominativo del proprio Responsabile di contratto contestualmente alla stipula del presente atto, o al massimo entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso.

ART. 11 – PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo contrattuale pari a € 8.000,00 (Euro ottomila/00) avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte dell'ISPRA delle fatture POSTICIPATE che verranno emesse a decorrere dalla data della attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 14 del presente contratto.

L'Agenzia emetterà fattura in originale e due copie indirizzate a:

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale
Settore Amministrazione
Via Vitaliano Brancati, n. 48
00144 - ROMA
Codice Fiscale e Partita IVA 10125211002

e dovrà riportare il seguente codice CIG 0730394431, il seguente riferimento alfanumerico 10/CRA02/6664..... ed il seguente numero di cottimo fiduciario: 210/10/CF

Non si procederà al pagamento delle fatture difformi da quanto esposto.

Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali indicati nell'allegato A.

ART. 12 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

I servizi oggetto del presente contratto sono soggetti, ai sensi di legge, ad attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione degli stessi.

Tale attestazione dovrà essere rilasciata da un dipendente dell'Istituto, in possesso della necessaria professionalità.

ART. 13 – RISERVATEZZA

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili da ISPRA alla Agenzia o di cui quest'ultima venisse in possesso durante l'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto alla Agenzia di utilizzare o trasferire ad altri, in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate senza il preventivo consenso scritto dell'ISPRA. La suddetta documentazione dovrà essere restituita all'ISPRA in ogni caso di risoluzione e/o termine del presente contratto.

ART. 14 - PROPRIETÀ INTELLETTUALI

I risultati delle attività svolte e la relativa documentazione derivanti dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto devono considerarsi di proprietà esclusiva di ISPRA.

I contenuti ed i risultati delle attività oggetto del presente contratto non potranno essere utilizzati dalla Agenzia né ceduti a terzi.

ART. 15 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri fiscali, comprese le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico della Agenzia. L'IVA è a carico dell'ISPRA nella misura prevista dalle vigenti leggi.

ART. 16 – INCEDIBILITA' DEI CREDITI

I crediti derivati dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione se non previa autorizzazione scritta dell'ISPRA.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 18 – DOMICILIO DELLE PARTI

Ai fini del presente contratto e per tutte le conseguenze dal medesimo derivanti, l'ISPRA elegge il proprio domicilio in Via Vitaliano Brancati n. 48 – Roma, e l'Agenzia presso la sede in Bologna, Via Po, 5

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

per la Agenzia

.....

per l'ISPRA
DIPARTIMENTO TUTELA DELLE
ACQUE SUPERFICIE E MARINE
Il Reggente ad Interim
Ing. Mauro Bencivenga

La Agenzia dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli Artt. 3 (Norme regolatrici del contratto), 4 (Corrispettivo), 9 (Subappalto) 11 (Pagamenti), 13 (Riservatezza), 14 (Proprietà Intelletuali), 16 (Incedibilità dei crediti), 17 (Foro competente) del presente Contratto di appalto, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dalla Agenzia accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

per la Agenzia

.....

N. proposta: PDEL-2011-61 del 15/07/2011

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione Schema di contratto con ISPRA per la realizzazione di attività tecnico-scientifiche riguardanti la raccolta e la elaborazione dei dati di monitoraggio biologico e chimico ai sensi del D.Lgs n. 152/99 e 152/06 per flusso Annuario e Reporting.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 21/07/2011

Il Dirigente
